

**ORARIO DI LAVORO RIMODULATO PER MUTATE ESIGENZE ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE O PER FAVORIRE LA RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI: MODALITÀ E TERMINI PER PRESENTARE LE ISTANZE DI ACCESSO AL «FONDO NUOVE COMPETENZE»**

L'art. 88 del d.l. 19/05/2020, n. 34 <sup>(\*)</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 27/2020) - convertito, con modificazioni, in legge 17/07/2020, n. 77 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020) - prevede che:

- *«al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi»* (comma 1, primo periodo);
- *«gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato “Fondo Nuove Competenze”* (di seguito definito “FNC”, N.d.R.), costituito presso l'Agazia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro... » (comma 1, secondo periodo);
- con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, *«sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa»* (comma 3).

Tale ultimo decreto, datato 09/10/20: 1) è stato pubblicato il 22 ottobre 2020 sul sito web del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 44 del 30/10/2020, pagine da 57 a 59); 2) all'art. 4, rinvia a un apposito “Avviso” la definizione di termini e modalità per la presentazione delle istanze, nonché dei requisiti per la loro approvazione.

Tale “Avviso” ha visto la luce con la Determina direttoriale ANPAL n. 461 del 4 novembre 2020, di cui pertanto riportiamo sia alcuni contenuti ritenuti più significativi, che gli allegati da utilizzare per la presentazione dell'istanza e l'evasione degli adempimenti conseguenti, disponibili al link: <https://www.anpal.gov.it/avviso-fondo-nuove-competenze>.

Gli **accordi collettivi** di rimodulazione dell'orario di lavoro:

- 1) devono:
  - essere sottoscritti entro il 31 dicembre 2020;
  - prevedere i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze, il numero dei lavoratori coinvolti nell'intervento e il numero di ore da destinarvi – fino a un massimo di 250 ore per lavoratore -, nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell'impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso;

- individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell'introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell'impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati;
- 2) possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare l'occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di ricollocazione in altre realtà lavorative.

**Il FNC rimborsa il costo**, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di lavoro in riduzione destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori.

#### **Il progetto per lo sviluppo delle competenze:**

**a) individua:**

- gli obiettivi di apprendimento in termini di competenze;
- i soggetti destinatari del progetto;
- il soggetto erogatore;
- gli oneri, la durata e le modalità di svolgimento del percorso di apprendimento;

**b) in coerenza con gli indirizzi italiani ed europei in materia di innalzamento dei livelli di competenze degli adulti, deve dare evidenza delle modalità di:**

- valorizzazione del patrimonio di competenze possedute dal lavoratore, anche attraverso servizi di individuazione o validazione delle competenze;
- **personalizzazione dei percorsi di apprendimento, sulla base della valutazione in ingresso**, a partire dalla progettazione per competenze degli interventi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell'ambito del *“Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”*;
- *“messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi e dei soggetti incaricati della messa in trasparenza e attestazione”*.

Sono **destinatari del contributo** tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato/stipulino **entro il 31 dicembre 2020** gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro.

Sono **interessati dagli interventi i lavoratori dipendenti** occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del FNC **o in somministrazione**, per i quali è ridotto l'orario di lavoro a fronte della partecipazione a percorsi di sviluppo delle competenze, previsti dall'accordo collettivo.

L'**istanza** di contributo deve essere presentata all'ANPAL - dal 4 novembre 2020 in poi - tramite i **modelli allegati all'Avviso**.

L'istanza "singola" (concernente, cioè, una "singola azienda") va presentata col "**Modello di istanza A**" (Allegato 1.a), mentre quella "cumulativa" (presentabile dalla Società capogruppo, da un Fondo Paritetico Interprofessionale o da un Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori) col "**Modello di istanza B**" (Allegato 1.b).

All'istanza, sia singola che cumulativa, deve essere **allegata la seguente documentazione**:

- l'accordo collettivo;
- il progetto formativo;
- l'elenco dei lavoratori coinvolti, con l'indicazione, per ciascuno di essi, del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell'orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze;
- l'eventuale delega del rappresentante legale corredata dal documento di identità del delegante.

L'istruttoria delle istanze di contributo avviene secondo il **criterio cronologico di presentazione**: a questo proposito fanno fedede data e ora di trasmissione dell'istanza tramite PEC ([fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it](mailto:fondonuovecompetenze@pec.anpal.gov.it)) o l'applicativo dedicato (che sarà) disponibile sul sito dell'ANPAL, non ancora operativo alla data di chiusura del notiziario.

Terminata l'istruttoria, ai fini dell'approvazione dell'istanza l'ANPAL richiederà alle Regioni/Province Autonome interessate di esprimere un parere sul progetto formativo, tenendo conto anche della loro programmazione; decorsi i 10 giorni dalla data della richiesta, il parere si intende acquisito positivamente per silenzio assenso.

**I percorsi devono essere realizzati entro i 90 giorni dall'approvazione della domanda**; nel caso di istanza presentata dai Fondi paritetici Interprofessionali e dal Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori, il termine finale è elevato a 120 giorni.

**L'erogazione del contributo** è eseguita dall'INPS, su richiesta di ANPAL, in due tranches:

- l'approvazione dell'istanza determina l'erogazione, a titolo di anticipazione, del 70% del contributo concesso;
- il saldo, invece, deve essere richiesto all'ANPAL, con apposito modello, entro i 40 giorni successivi al completamento delle attività di sviluppo delle competenze.

I datori di lavoro interessati a quanto precede possono contattare l'Area Lavoro e Relazioni industriali dell'Associazione (Dott. Giuseppe Vaira - 0544/280215; [vaira@confimromagna.it](mailto:vaira@confimromagna.it) - e Dott. Fabio Magnani - 0544/280217; [magnani@confimromagna.it](mailto:magnani@confimromagna.it)) e SVILUPPO PMI s.r.l. (Dott.ssa Monica Morelli - 0544/280286; [mmorelli@sviluppopmi.com](mailto:mmorelli@sviluppopmi.com)).

**(\*) Art. 88 del d.l. n. 34/2020**  
**Fondo Nuove Competenze**

1. Al fine di consentire la graduale ripresa dell'attività dopo l'emergenza epidemiologica, per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell'impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell'orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, sono a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo Nuove Competenze", costituito presso l'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), nel limite di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO. Il predetto fondo è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro per l'anno 2020 e di ulteriori 300 milioni di euro per l'anno 2021.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono partecipare, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 che, a tal fine, potranno destinare al Fondo costituito presso l'ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.